



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"STEFANO CATANI"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481

IIC "S. CATANI" - BARBERINO M.LLO
Prot. 0005922 del 25/05/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Linee guida per l'integrazione responsabile e sicura degli strumenti di IA

VISTI

- Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act);
- Il DM 166/2025 - Linee guida per l'adeguamento scolastico;
- La L. 132/2025 relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno;
- Il Regolamento 2016/679 (GDPR).

VISTO

in particolare l'art. 4 del Regolamento UE 2024/1689, secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto...".

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

sentito il Collegio Docenti Unitario, nella seduta del 18 /05/2026 e con delibera n. 158 , emana il seguente Regolamento:

Titolo I – Disposizioni generali sull'utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Finalità e Obiettivi

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA"), come definiti nel successivo art. 2, da parte del personale scolastico e degli studenti. Il regolamento opera in piena armonia con il **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)**, la **L. 132/2025**, il **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e il **DM 166/2025**, al fine di garantirne un impiego etico, sicuro e conforme al quadro normativo vigente.
2. Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - **Tutela della privacy:** garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica in ogni fase di interazione con i sistemi di IA;

- **Indirizzo didattico:** definire linee guida operative per l'integrazione dell'IA nelle attività didattiche e nei processi di gestione amministrativa;
- **Cultura digitale:** promuovere percorsi di formazione continua per docenti, personale ATA e studenti, finalizzati a un uso consapevole e critico delle tecnologie;
- **Integrità e trasparenza:** prevenire i rischi connessi alla manipolazione dei contenuti, al plagio accademico e alla riproduzione di pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni

Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), Regolamento UE 2016/679

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

Concetti Generali:

- **Sistema di IA:** sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione. Esso deduce dall'input ricevuto come generare output (previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni) che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
- **Modello di IA per finalità generali:** un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.
- **Alfabetizzazione in materia di IA:** l'insieme di competenze, conoscenze e comprensione che consentono a fornitori, *deployer* e utenti di procedere a una diffusione informata e a un uso consapevole dei sistemi di IA, comprendendone opportunità, diritti e rischi.
- **Deep fake:** immagini, contenuti audio o video generati o manipolati tramite IA che presentano persone, oggetti o eventi esistenti in modo tale da apparire falsamente autentici o veritieri a una persona.
- **Uso improprio ragionevolmente prevedibile:** l'utilizzo di un sistema di IA in modo non conforme alla sua finalità prevista, ma derivante da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi ragionevolmente prevedibile.

Ruoli e Responsabilità:

- **Deployer (Utilizzatore):** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità (es. l'Istituto Scolastico o il singolo docente nell'esercizio delle proprie funzioni).
- **Fornitore:** il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA per immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o marchio.
- **Operatore:** categoria che comprende il fornitore, il fabbricante, il *deployer*, l'importatore o il distributore.

Protezione dei Dati e Biometria:

- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (ai sensi dell'Art. 4 del GDPR).
- **Categorie particolari di dati personali:** dati cosiddetti "sensibili" (origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, dati sanitari, ecc.) protetti dall'Art. 9 del GDPR.
- **Dati biometrici:** dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona (es. immagini facciali o impronte digitali).
- **Sistema di riconoscimento delle emozioni:** sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici.
- **Sistema di categorizzazione biometrica:** sistema di IA che utilizza i dati biometrici per assegnare le persone a categorie specifiche (etnia, genere, orientamento, ecc.).

Art. 3 – Sistemi di IA ad "Alto Rischio" e Divieti

Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

In conformità alle normative vigenti, l'Istituto identifica i seguenti utilizzi come ad **alto rischio**.

Al fine di preservare i diritti e la dignità della comunità scolastica, si stabiliscono i seguenti divieti:

3.1 Divieti in materia di Biometria e Privacy

È vietato l'utilizzo di sistemi di IA per:

- **Categorizzazione biometrica:** profilare o suddividere gli utenti in base ad attributi sensibili (etnia, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale).
- **Riconoscimento delle emozioni:** analizzare o monitorare lo stato emotivo e psicologico di studenti e personale durante le attività scolastiche.

3.2 Divieti in ambito didattico e valutativo

È vietato l'utilizzo di sistemi di IA privi di supervisione umana per:

- **Ammissioni e Accesso:** determinare l'ammissione o l'assegnazione degli studenti ai diversi percorsi di studio.
- **Valutazione del profitto:** monitorare e correggere le prestazioni scolastiche qualora il sistema condizioni il voto finale o il percorso formativo.
- **Orientamento scolastico:** definire o limitare il livello di istruzione a cui una persona può accedere.
- **Controllo del comportamento (proctoring):** rilevare comportamenti vietati durante le prove d'esame in modo totalmente automatizzato.

Tali utilizzi sono **esplicitamente vietati**, a meno che l'Istituto non sia in grado di garantire l'adeguamento alle stringenti misure di sicurezza e trasparenza previste dal Regolamento 2024/1689. In ogni caso, il giudizio umano resta prevalente e insindacabile rispetto a quello algoritmico.

Art. 4 – Principi Generali e Limiti d'Uso

Standard etici e metodologici per l'intera comunità scolastica.

L'introduzione dell'IA nell'Istituto è subordinata al rispetto dei seguenti principi cardine:

- **Trasparenza e privacy:** ogni utilizzo di strumenti di IA deve essere chiaramente dichiarato e avvenire nel pieno rispetto della riservatezza dei dati di studenti e personale, in conformità al GDPR.
- **Primato dell'insegnamento:** l'IA è uno strumento di supporto e **non può in alcun caso sostituire** la funzione educativa, relazionale e valutativa del docente. Il giudizio umano resta l'unico criterio valido per la valutazione degli apprendimenti.
- **Coerenza progettuale:** l'adozione di tecnologie basate su IA deve essere esplicitamente integrata nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** e riflessa nel **Patto Educativo di Corresponsabilità** tra scuola e famiglia.
- **Equità e non discriminazione:** l'uso dell'IA deve essere inclusivo. È fatto **divieto assoluto** di utilizzare algoritmi che possano generare discriminazioni, disparità di trattamento o condizionamenti indebiti sulla libertà di pensiero degli studenti.

1. Classificazione operativa dei sistemi di IA

L'Istituto, oltre a vietare gli usi ad alto rischio, stabilisce una procedura interna di classificazione per gli strumenti autorizzati:

- **Sistemi consentiti (Green list):** Strumenti istituzionali o certificati per uso scolastico che rispettano i limiti di età e la privacy by design (es. piattaforme integrate nel Google Workspace/Microsoft 365 della scuola o software didattici specifici).
- **Sistemi previa valutazione (Amber list):** Strumenti che richiedono una verifica preventiva del DPO e l'inserimento nel Registro dei Trattamenti prima dell'uso in classe.
- **Sistemi vietati (Red list):** Sistemi che non rispettano il GDPR, i limiti di età dei fornitori o che rientrano nelle categorie di divieto assoluto (biometria, riconoscimento emozioni, etc.).

2. Elenco degli strumenti autorizzati

In coerenza con l'esigenza di trasparenza, l'Istituto si impegna a:

- **Pubblicare un elenco dinamico.** Periodicamente verrà pubblicato un allegato al regolamento (aggiornato periodicamente) contenente i nomi dei software e delle piattaforme di IA che hanno superato il vaglio di sicurezza informatica e conformità privacy dell'Istituto.
- **Guida alla scelta.** Verranno forniti ai docenti criteri operativi per identificare autonomamente se un nuovo strumento possa essere proposto per la valutazione del DPO (es. verifica della presenza di una "Data Processing Addendum" conforme al GDPR).

3. Procedura di Approvazione

- Ogni docente che desideri introdurre uno strumento di IA non presente nell'elenco autorizzato deve presentare una breve richiesta tecnica al Referente Animatore Digitale, specificando la finalità didattica e il rispetto dei limiti di età, il quale richiederà al DPO un parere sul punto .

•

Titolo II – Uso dell'IA da parte del Personale Scolastico

Art. 5 – Linee Guida per i Docenti

L'utilizzo di strumenti di IA nella pratica didattica deve essere improntato alla consapevolezza critica e alla responsabilità professionale. I docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- **Conformità e privacy:** ogni strumento utilizzato deve rispettare le Linee Guida ministeriali, il GDPR e le disposizioni interne sulla tutela dei dati personali.

- **Limiti di età:** i docenti devono verificare e rispettare i limiti di età stabiliti dai fornitori di IA (es. restrizioni per minori di 13 o 16 anni) prima di proporle l'uso agli studenti.
- **Gratuità:** l'uso di tali strumenti **non deve comportare costi aggiuntivi** per gli studenti o le famiglie, salvo approvazione esplicita degli organi collegiali e inserimento nel PTOF.
- **Responsabilità individuale:** la responsabilità giuridica ed etica di ogni decisione didattica o amministrativa resta **integralmente in capo al docente**, anche qualora questi si sia avvalso del supporto di un'IA.

In merito alla didattica e alla valutazione:

- **Divieto di automazione integrale:** è tassativamente **vietato** automatizzare interamente la correzione delle verifiche o la valutazione degli studenti senza una supervisione umana critica e prevalente.
- **Personalizzazione, non sostituzione:** l'IA può essere impiegata per personalizzare l'apprendimento o elaborare materiali (es. dispense, esercizi), ma non può mai sostituire la funzione docente nella valutazione globale dello studente.
- **Uso attivo:** i docenti devono promuovere un uso critico dell'IA, evitando che diventi un mezzo di ricezione passiva di contenuti per gli studenti.

Art. 6 – Gestione Amministrativa e Istituzionale

Regole per l'efficienza organizzativa e la produzione documentale

L'adozione dell'IA nei processi amministrativi è finalizzata esclusivamente al miglioramento dell'efficienza organizzativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- **Conformità GDPR:** ogni processo di automazione o analisi dei flussi di lavoro deve rispettare rigorosamente la normativa sulla protezione dei dati.
- **Divieto di decisioni automatizzate:** è tassativamente **vietato** l'impiego di IA per l'adozione di provvedimenti o decisioni che abbiano effetti diretti sulla carriera degli alunni o sul rapporto di lavoro del personale in assenza di una supervisione umana prevalente.
- **Sicurezza informatica:** la produzione di atti e documenti istituzionali tramite IA deve avvenire esclusivamente entro il perimetro di sicurezza definito dalla struttura informatica dell'Istituto.

- **Responsabilità della firma:** la responsabilità giuridica del contenuto di ogni documento prodotto (atti, circolari, verbali) resta **esclusivamente in capo alla persona fisica** (Dirigente, DSGA, Assistente Amministrativo) che ha utilizzato lo strumento.

Art. 7 – Formazione sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti. Anche le famiglie dovranno essere coinvolte nel processo formativo.
2. La formazione deve includere:
 - uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
 - etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
 - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 8 – Responsabilità e Limiti nell'uso dell'IA

Disposizioni disciplinari e vincoli di sorveglianza.

L'Istituto stabilisce regole ferree per prevenire abusi tecnologici e tutelare i diritti della persona:

1. **Responsabilità disciplinare:** l'utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di IA da parte del personale scolastico (docente e ATA) costituisce violazione dei doveri d'ufficio e può comportare l'irrogazione di **sanzioni disciplinari** proporzionate alla gravità dell'infrazione.
2. **Divieto di sorveglianza invasiva:** è tassativamente **vietato** l'uso di sistemi di IA finalizzati alla sorveglianza degli studenti che violi la dignità della persona o i diritti fondamentali.
3. **Protezione dei dati sensibili:** è **vietata** la raccolta, il trattamento o l'analisi di dati sensibili e biometrici tramite IA senza esplicita autorizzazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e senza il consenso informato degli interessati (o dei tutori legali).
4. **Uso improprio ragionevolmente prevedibile:** il personale è tenuto a vigilare affinché gli strumenti di IA non vengano utilizzati in modo difforme dalla loro finalità educativa o amministrativa, prevenendo comportamenti che possano recare danno alla struttura informatica o all'immagine dell'Istituto.

Titolo III – Uso dell'IA da parte degli Studenti

Art. 9 – Regole di Condotta e Responsabilità degli Alunni

L'accesso e l'utilizzo degli strumenti di IA da parte degli studenti devono avvenire esclusivamente per fini didattici, sotto la supervisione dei docenti e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- **Limiti di età e contrattuali:** gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente i limiti di età stabiliti dai termini di servizio dei fornitori di IA. L'uso di strumenti non idonei all'età anagrafica è vietato.
- **Base Giuridica:** il trattamento dei dati per finalità didattiche tramite IA si fonda sull'interesse pubblico (Art. 6 GDPR). Non è richiesto il consenso preventivo dei genitori per ogni singolo compito o attività scolastica.
- **Informativa:** l'Istituto ha l'obbligo di fornire alle famiglie un'informativa trasparente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Tale documento deve illustrare le modalità di utilizzo degli strumenti e le finalità didattiche perseguite.
- **Tutela della privacy:** gli studenti devono astenersi dall'inserire nei sistemi di IA dati personali (propri o di terzi), immagini o informazioni sensibili che possano violare la riservatezza propria o della comunità scolastica.
- **Dichiarazione di utilizzo:** ogni elaborato (tesine, presentazioni, ricerche) realizzato con il supporto dell'IA deve contenere una **dichiarazione esplicita** sull'uso dello strumento, secondo le modalità concordate con il docente.

In merito all'integrità didattica:

- **Divieto di automazione:** è tassativamente **vietato** l'uso dell'IA per generare interamente compiti, tesine o risposte a prove di verifica al fine di sostituire l'apporto individuale dello studente.
- **Uso guidato:** l'utilizzo di strumenti di IA è consentito **esclusivamente per scopi educativi** e sotto la guida diretta dei docenti, come supporto all'analisi, alla sintesi o alla creatività, e non come surrogato dello studio.
- **Responsabilità digitale:** il rispetto delle norme di sicurezza e privacy si estende anche all'utilizzo di strumenti di IA al di fuori dell'ambiente scolastico, qualora tali attività siano riconducibili a progetti o compiti assegnati dall'Istituto.

Art. 10 – Vincoli sulle Limitazioni d'Età

1. L'accesso a qualunque piattaforma o sistema di IA da parte della componente studentesca deve avvenire nel rigoroso rispetto delle soglie di età stabilite dai fornitori dei servizi (es. 13 o 16 anni a seconda della piattaforma) e dalle Linee Guida Ministeriali vigenti.
2. L'Istituto non autorizza l'utilizzo di strumenti di IA per i quali lo studente non abbia raggiunto l'età minima prevista dai termini contrattuali del fornitore, indipendentemente dal consenso genitoriale, salvo casi di piattaforme specificamente progettate e certificate per l'uso scolastico dei minori.

Art. 11 – Integrità didattica e dichiarazione d'uso

Standard di originalità e prevenzione del plagio.

Al fine di garantire la validità dei processi di apprendimento e la trasparenza nel rapporto educativo, si stabiliscono le seguenti norme:

- **Obbligo di trasparenza:** gli studenti sono tenuti a dichiarare esplicitamente se, in quale misura e con quali modalità hanno utilizzato strumenti di IA nella realizzazione di compiti, ricerche o progetti.
- **Definizione di plagio:** l'utilizzo di sistemi di IA finalizzato alla generazione totale o parziale di un elaborato, **senza averlo preventivamente dichiarato**, è considerato a tutti gli effetti **plagio**. Tale condotta è soggetta a provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto.
- **Criteri di legittimità:** i docenti hanno il dovere di fornire agli studenti criteri chiari e univoci per distinguere tra:
 - **Uso legittimo:** l'IA come supporto alla ricerca, alla correzione grammaticale, alla generazione di idee o alla strutturazione di un indice.
 - **Uso scorretto:** la sostituzione del pensiero critico dello studente con l'output algoritmico e la presentazione di contenuti non elaborati personalmente come propri.
- **Verifica dell'originalità:** i docenti si riservano il diritto di verificare l'originalità degli elaborati attraverso colloqui orali di approfondimento o strumenti tecnici di rilevazione, qualora vi sia il fondato sospetto di un uso improprio e non dichiarato dell'IA.

Art. 12 – Responsabilità degli Studenti e delle Famiglie

Coinvolgimento attivo e vigilanza educativa.

L'efficacia del presente Regolamento si basa sulla collaborazione sinergica tra scuola e famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- **Responsabilità individuale:** gli studenti sono pienamente responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali da loro prodotti, pubblicati o condivisi mediante l'uso di IA. L'impiego di tali strumenti non esonera l'alunno dal dovere di correttezza e rispetto verso la comunità scolastica.
- **Corresponsabilità educativa:** i genitori (o tutori legali) sono responsabili della vigilanza sull'uso degli strumenti di IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito e dell'orario scolastico. La famiglia si impegna a promuovere un uso etico della tecnologia, coerente con le finalità educative dell'Istituto.
- **Tutela dell'immagine:** è fatto obbligo a studenti e famiglie di non utilizzare l'IA per generare contenuti (testi, immagini o video) che possano ledere l'onore, il decoro o la reputazione del personale scolastico e degli altri studenti.
- **Accettazione delle norme:** la sottoscrizione del **patto educativo di corresponsabilità** implica l'accettazione delle norme contenute nel presente regolamento e l'impegno a rispettarne i divieti e le modalità d'uso.
-

Titolo IV – Privacy, Sicurezza e Valutazione dei Rischi

Art. 13 – Protezione dei Dati Personali e Sicurezza Informatica

L'adozione di tecnologie basate su Intelligenza Artificiale deve avvenire nel rispetto assoluto dell'integrità dei dati e della sicurezza dei sistemi informatici dell'Istituto.

- **Conformità al GDPR:** ogni trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di IA deve essere rigorosamente conforme al **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**.
- **Divieto di profilazione e dati sensibili:** è tassativamente **vietato** l'utilizzo di strumenti di IA che richiedano l'inserimento di dati biometrici o categorie particolari di dati personali (sensibili), nonché di sistemi finalizzati alla profilazione di studenti e docenti senza esplicita base giuridica.
- **Ruolo del DPO/RPD:** il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) deve essere preventivamente consultato per ottenere un parere sull'impatto sulla privacy e la sicurezza di ogni nuovo strumento di IA prima della sua introduzione formale nell'Istituto.

- **Integrità del sistema:** l'uso dell'IA non deve in alcun modo compromettere la sicurezza della struttura informatica della scuola; il personale e gli studenti sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni sospetta anomalia o violazione della sicurezza.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Integrazione delle nuove tecnologie nel sistema di prevenzione e protezione.

L'introduzione dell'IA nei processi lavorativi e didattici richiede un monitoraggio costante dell'impatto sul benessere del personale e sulla sicurezza dell'ecosistema digitale. A tal fine:

- **Valutazione obbligatoria:** l'integrazione di sistemi di IA nella scuola deve essere accompagnata da un'analisi dei rischi specifica, da inserire nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto.
- **Prevenzione dello stress:** l'analisi deve considerare i fattori di **stress lavoro-correlato** per docenti e personale ATA, derivanti dall'automazione dei carichi di lavoro, dal diritto alla disconnessione e dalla necessità di costante aggiornamento tecnologico.
- **Presidio di cybersecurity:** devono essere valutati i rischi informatici connessi all'uso di piattaforme esterne di IA, definendo protocolli di protezione dei dati e procedure di emergenza in caso di violazione (*data breach*).
- **Monitoraggio RSPP:** il DVR deve essere aggiornato periodicamente in stretta collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, per garantire che l'adozione delle nuove tecnologie sia sempre coerente con i massimi standard di sicurezza sul lavoro.

Art. 15 – Monitoraggio e Revisione

1. Il presente regolamento sarà aggiornato periodicamente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, con il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto, verificherà l'efficacia delle norme e proporrà eventuali modifiche.
- 3.

Art. 16 – Pubblicazione ed Entrata in Vigore

Efficacia e diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal **Consiglio d'Istituto**, sentito il parere del **Collegio dei Docenti**.

2. Il testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale della scuola nella sezione “**Albo Online**” e nell'area “**Amministrazione trasparente**”, affinché tutta la comunità scolastica (personale, studenti e famiglie) possa prenderne visione.
3. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione (o, se preferite un termine più formale, **15 giorni dopo** la pubblicazione).
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle normative europee (AI Act) e nazionali vigenti, nonché al Regolamento di Istituto e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.